



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.l. 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, “*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*”;

VISTO il d.P.R. 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale, serie generale, n. 38 del 15-2-2021), con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, recante la disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

TENUTO CONTO altresì delle ulteriori disposizioni normative applicabili alle professioni non regolamentate dal suddetto d.P.R. n. 328/2001 e, in particolare, relative alle professioni di cui alle oo.mm. del 21 gennaio 2021 (prot. n. 63, prot. n. 64 e prot. n. 65);

VISTA l'o.m. 21 gennaio 2021 (prot. n. 63), con cui sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale di cui all'art. 11, comma 1, del d.m. 19 gennaio 2016 (prot. n. 63), del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA l'o.m. 21 gennaio 2021 (prot. n. 64), con cui sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale;

VISTA l'o.m. 21 gennaio 2021 (prot. n. 65), con cui sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare;

VISTO il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35, e in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. p);

VISTO il d.l. 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*”, conv. co. modif. dalla l. 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 6, commi 1 e 2, a tenore del quale:



Al Ministro dell'università e della ricerca

“1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite [...] l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale”;

VISTI il d.m. 24 aprile 2020 (prot. n. 38), con cui sono stati, tra l'altro, disposti il differimento dei termini della prima sessione degli esami di Stato e le modalità di costituzione delle commissioni d'esame e di svolgimento del tirocinio professionale, ed i dd.mm. 29 aprile 2020 (prot. n. 57) e 24 settembre 2020 (prot. n. 661) con cui sono state, tra l'altro, disposte le modalità di espletamento dell'esame di Stato – prima e seconda sessione 2020;

VISTO il d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”*, in particolare l'art. 6, comma 8, ai sensi del quale *“Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021”*;

VISTO il d.l. 14 gennaio 2021, n. 2, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”*, in particolare l'art. 1, comma 1, con cui il termine dello stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021;

VISTO il d.P.C.M. 14 gennaio 2021 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, [...] del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, [...] e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 [...]”*, in particolare l'art. 1, comma 10, lett. t), u), v) e z);

VISTE le note dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia del 28 gennaio 2021 (prot. n. 2460 e prot. n. 2486);

RITENUTO di adottare per la prima e per la seconda sessione degli esami di Stato del 2021, in ragione del protrarsi, allo stato, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le stesse modalità stabilite dai citati dd.mm.;

CONSIDERATA altresì la necessità di apportare le rettifiche richieste dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;

D E C R E T A

Articolo 1



Al Ministro dell'università e della ricerca

Esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal d.P.R. n. 328/2001, nonché delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale

1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. 21 gennaio 2021 (prot. n. 63), (prot. n. 64), (prot. n. 65) sono costituite da un'unica prova orale svolta con modalità a distanza.
2. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.
3. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non hanno ancora completato il necessario tirocinio, ma lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nella medesima domanda che si impegnano a produrre l'attestato di compiuta pratica professionale prima dello svolgimento degli esami.

Articolo 2

Costituzione delle commissioni d'esame

1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, con decreto rettorale gli atenei provvedono, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni.
2. Il comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente alla prima e alla seconda sessione dell'anno 2021 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle ordinanze del 21 gennaio 2021 indicate all'articolo 1.

Articolo 3

Tirocinio professionale

1. Le attività strutturate di tirocinio professionale che devono essere svolte, laddove previste per l'abilitazione all'esercizio della singola professione, all'interno del percorso di studio o successivamente ad esso, possono essere espletate in modalità a distanza.
2. Il tirocinio professionale, anche nello svolgimento con modalità a distanza, dovrà in ogni caso perseguire gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli ordini professionali per le professioni che ne prevedono l'esistenza e comunque nel rispetto di quanto previsto dal d.m. 11 dicembre 2019 (prot. n. 1135), recante le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali.

Articolo 4

Rettifica sede d'esame di cui all'o.m. 21 gennaio 2021 prot. n. 64

1. La sede indicata nella tabella allegata all'o.m. 21 gennaio 2021 (prot. n. 64), per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario è l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Univ. Bologna) anziché l'Università degli Studi di Bologna (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia).
2. A causa della ricorrenza della festa del Santo Patrono della città di Reggio Emilia, si autorizza, esclusivamente per la sede di cui al comma 1, il rinvio dell'inizio della seconda sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di agronomo e forestale iunior, e biotecnologo agrario (sezione B dell'Albo professionale) al giorno 25 novembre 2021.



Al Ministro dell'università e della ricerca

Articolo 5 ***Disposizioni finali***

1. Con riferimento alla prima e alla seconda sessione dell'anno 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1, si rinvia, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto, a quanto previsto nelle oo.mm. 21 gennaio 2021 (prot. n. 63), (prot. n. 64), (prot. n. 65), nel d.P.R. n. 328/2001 nonché alle ulteriori disposizioni normative applicabili agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1 non disciplinate dal suddetto regolamento.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa